



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE
UFFICIO 3

Bari, li 12/10/2005
Prot. n.24/25880/6

Si invia solo via FAX ai sensi
dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000

Ai Direttori Generali e Sanitari
Delle Aziende USL. della R.P.

LORO SEDI

Ai Dirigenti Area Serv. Farmaceutico
delle Aziende USL della R.P.

LORO SEDI

Ai Rappresentanti Sindacali:
dei Medici di Medicina Generale
FIMMG, CUMI, SNAMI, CGIL
Intesa Sindacale
Dei Medici Pediatri di Libera scelta
FIMP e CIPE

LORO SEDI

Alla Federfarma BA-BR-FG-LE-TA

LORO SEDI

Al Presidente Ordine dei Medici
Prov. di BA-BR-FG-LE-TA

LORO SEDI

Al Presidente Ordine dei Farmacisti
Prov. di BA-BR-FG-LE-TA

LORO SEDI

RIP SISR
RIP Svimserevice

LORO SEDI

e.p.c. Responsabile del
Cal Center della Sanità
c/o Tecnopolis
Gestore del Sito Internet della
Regione Puglia

LORO SEDI

Oggetto: Modalità di attribuzione dal 1° ottobre della DGR n. 1198 del 06/8/2005 " Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica Determinazione " - Chiarimenti sulle modalità di compilazione della ricetta.


Si fa seguito alla nota prot. 24/24570/6 del 28 settembre 2005 di questo Assessorato, di pari oggetto, per chiarire che:

- i farmaci generici il cui prezzo non è allineato al prezzo di riferimento della lista di trasparenza adottata dal Ministero della Salute sono soggetti al pagamento della quota assistito ma non al pagamento del ticket;
- i farmaci generici il cui prezzo è allineato al prezzo di riferimento della lista di trasparenza adottata dal Ministero della Salute non sono soggetti né al pagamento del ticket né al pagamento della quota assistito;
- le specialità medicinali, non più coperte da brevetto, il cui prezzo non è allineato al prezzo di riferimento della lista di trasparenza adottata dal Ministero della Salute sono soggette sia al pagamento del ticket che della quota assistito;
- le specialità medicinali, non più coperte da brevetto, il cui prezzo è allineato al prezzo di riferimento della lista di trasparenza adottata dal Ministero della Salute non sono soggette né al pagamento del ticket né al pagamento della quota assistito.

Inoltre si precisa che:

- in caso di prescrizione di farmaci di fascia C agli invalidi di guerra (con codice di esenzione TOT02) non è necessario indicare "L. 203" nell'area prescrizione;
- in caso di prescrizione di due farmaci assoggettati alla medesima nota AIFA non è sufficiente indicare la nota una sola volta ma va ripetuta due volte;
- in caso di mancata corrispondenza tra il numero di confezioni prescritte nella parte descrittiva ed il totale delle confezioni riportate nel riquadro in basso va considerato valido il numero dei pezzi indicato nella parte descrittiva; tuttavia, nel caso in cui nella parte descrittiva sia riportata la sola indicazione della specialità senza indicazione numerica delle confezioni prescritte e nel riquadro riportato in basso venga indicato "002", ovvero fino a 006 (per le pluriprescrizioni), si potranno spedire regolarmente i due o più pezzi, in quanto non vi è contraddizione;
- le ricette emesse fino alla fine di settembre con i vecchi codici di esenzione "NES07" e "PAR08" saranno considerate automaticamente "TOT04" per il periodo di validità della ricetta di trenta giorni;
- per le sole prescrizioni di farmaci equivalenti (ex generici), non esenti o esenti parzialmente, spedite in farmacia nei giorni 1, 2 e 3 ottobre c.a. che abbiano il campo "importo ticket" della ricetta correttamente compilato, la quota di compartecipazione dell'assistito (comprensiva del ticket) da contabilizzare ai fini dei saldi contabili sarà calcolata tenendo conto dell'importo tariffato dalla farmacia; ciò in quanto l'entrata in vigore della nuova normativa è coincisa con i giorni festivi del fine settimana in cui le banche dati del farmaco non hanno potuto assicurare l'aggiornamento della banca dati.

Il Dirigente f.f. Uff. 3
(Pietro Lecci)



Il Dirigente di Settore
(Silvia Papini)

